

## MURETTI A SECCO

### Analisi dell'ammissibilità di tale intervento con gli strumenti di sostegno oggi attivi

#### CONDIZIONALITÀ - MURETTI A SECCO

---

La condizionalità prevede il rispetto di direttive e regolamenti comunitari che costituiscono i CGO (criteri di gestione obbligatoria), che sono quindi norme cogenti, e il rispetto di norme agronomiche, le Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), che sono vincoli solo per determinati soggetti.

Infatti la condizionalità (CGO e BCAA) si applica:

1. alle aziende agricole beneficiarie di pagamenti diretti concessi a norma del reg. CE 73/2009, che sono sottoposte a controlli di condizionalità il cui non rispetto determina una riduzione del pagamento stesso (non è quindi un requisito di accesso);
2. alle aziende beneficiarie delle indennità e pagamenti propri di alcune misure dell'asse 2 del PSR;
3. alle aziende beneficiarie dei pagamenti ai sensi dell'art.85 unvicies (premio estirpazione vigneti), 103 septvicies (ristrutturazione e riconversione vigneti) del reg. CE n.1234/2007.

Sia i CGO sia le BCAA sono riportati nel reg. CE 73/99, rispettivamente allegato II e III.

A livello regionale l'elencazione dei CGO e la specificazione delle BCAA sono stati approvati con delibera di GR n. 183/2012.

In merito ai muretti a secco le BCAA sono riconducibili a 2 standard:

- Standard 1.3 "Mantenimento dei terrazzamenti": prevede quale impegno la non eliminazione degli stessi, avendo come obiettivo la protezione del suolo dall'erosione (come specificato nell'allegato III);
- Standard 4.4: "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio": prevede invece un mantenimento avendo come obiettivo quello di assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli Habitat (come specificato nell'allegato III).

Appare chiaro che le BCAA richiedono quindi un impegno minimo di mantenimento riconducibile agli interventi di ordinaria manutenzione.

#### PSR 2007/2013 - MURETTI A SECCO

---

Nell'ambito del PSR 2007/2013 le misure che possono essere interessate da questa particolare tipologia di investimento sono le seguenti:

- 1) Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (Asse 1);
- 2) Misura 125 a) "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" (Asse 1);
- 3) Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" (Asse 2);
- 4) Misura 227 "Investimenti non produttivi" (Asse 2).

Di seguito si descrivono, per ciascuna delle sopra richiamate misure, se e quali limitazioni possono esserci per investimenti su "muretti a secco".

#### 1) misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (Asse 1)

Si ricorda che questa misura finanzia tutti gli interventi che hanno finalità produttiva. L'investimento relativo al "muretto a secco" è classificato come un intervento di

“Miglioramento fondiario” (paragrafo 5.3) alle voci “sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali” (lett. a - punto 5) o “sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di miglioramento dei pascoli” (lett. b - punto 5).

In aggiunta a ciò, si ricorda che sono ammissibili gli investimenti conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’adeguamento.

Nell’ambito della misura 121 con riferimento agli investimenti aventi per oggetto i muretti a secco si possono verificare i seguenti casi:

**a) interventi di ordinaria manutenzione.**

Ai sensi paragrafo 3.3.3.2.1 “Investimenti materiali realizzati da privati” del DAR, non sono ammissibili gli investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile.

Ne consegue che gli investimenti previsti dallo standard 4.4 delle BCAA, richiamato nel precedente paragrafo, non sono mai ammissibili a finanziamento nella misura 121 in quanto interventi di ordinaria manutenzione.

**b) interventi di straordinaria manutenzione.**

Gli interventi di straordinaria manutenzione sui muretti a secco sono ammissibili alle seguenti condizioni:

1) settore olivicolo

Questo intervento è escluso dal finanziamento della misura 121 se realizzato da soggetti che sono soci di Organizzazioni di Produttori.

Pertanto l’intervento è finanziabile sulla misura 121 solo se realizzato da soggetti non soci di Organizzazioni di Produttori.

2) altri settori (escluso settore olivicolo)

L’intervento è finanziabile sulla misura 121.

**c) realizzazione di nuovi muretti a secco.**

Se questo investimento interessa superfici produttive di un qualsiasi settore (compreso quello olivicolo) può essere ammesso a finanziamento sulla misura 121.

**2) Misura 125 a) “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” (Asse 1);**

Tale intervento si inserisce al paragrafo 6 “Tipologie di investimento”- “lettera a - viabilità interpodereale e vicinale” alla voce “Adeguamento e miglioramento del fondo stradale - muretti di contenimento realizzate secondo l’effettiva necessità e comunque tenendo conto della funzionalità dell’opera e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente”.

Nella misura, pertanto, sarebbero ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati all’adeguamento e di miglioramento di manufatti esistenti in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria.

**3) Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” (Asse 2)**

Questa misura finanzia solo la realizzazione di nuovi muretti a secco ed ha per oggetto investimenti fatti per scopo ambientale e paesaggistico.

**4) Misura 227 “Investimenti non produttivi” (Asse 2)**

Questa misura prevede all'intervento a.7) *“Realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali muretti a secco, piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri”* la realizzazione di nuovi muretti a secco o la manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Tali interventi sono però limitati solo alle aree forestali (così come classificate dalla L.R. 39/00) e pertanto sono al di fuori delle zone soggette agli obblighi collegati alla condizionalità, per cui non esistono elementi di sovrapposizione.

**OCM UNICA (REG. CE 1234/2007)/PROGRAMMI DI ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE OLEICOLO (REG. CE 867/2008) – MURETTI A SECCO**

Nei Programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori del settore oleicolo (OCM unica) i muretti a secco sono finanziabili nell'ambito dell'attività di “Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura” (con finanziamento comunitario al 100%) ed in particolare nell'ambito dell'azione “Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale ovvero a rischio di abbandono”.

Per questa azione, l'allegato 4 (Attività ammissibili) al DM 22 dicembre 2011 prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

- realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale ovvero a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti, si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma e di recupero;
- le zone potenzialmente ammissibili devono essere caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed altitudine dei terreni) e per almeno uno dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore a 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno, varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono;
- il progetto complessivo dovrà essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.

In base alle condizioni di ammissibilità sopra richiamate, nell'ambito Programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori del settore oleicolo (OCM unica), con riferimento agli investimenti aventi per oggetto i muretti a secco, appare che:

- a) le opere di ordinaria manutenzione non sono ammissibili;
- b) le opere di straordinaria manutenzione sono ammissibili nel rispetto delle condizioni sopra richiamate;
- c) la realizzazione ex novo non è ammissibile.